



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena

SEGRETARIO COMUNALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL
CAMPEGGIO COMUNALE "VIVAIO" IN LOCALTA' CORNIOLO DEL COMUNE DI
SANTA SOFIA (FC) - DETERMINA A CONTRATTARE**

Data : 11/02/2021

N. 12

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 11 (undici) del mese di febbraio, nel proprio ufficio

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- tutti i 15 Comuni facenti parti del comprensorio forlivese e precisamente: Bertinoro, Castrocaro e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio hanno deliberato l'adesione all'Unione di Comuni della Romagna Forlivese-Unione Montana ai sensi dell'art.32 del D.L.18.08.2000 n.267, dell'art.14 del D.L. 78/ 2010 e successive modifiche, della L.R. n.21/ 2012;
- che in data 18 gennaio 2014 veniva approvato l'atto costitutivo e lo statuto di predetto Ente;
- che l'Unione deriva dalla fusione per incorporazione della soppressa Comunità Montana Appennino Forlivese nell'incorporante Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana che ha assunto il nome di Unione di Comuni della Romagna Forlivese _Unione Montana e dalla contemporanea adesione a quest'ultimo ente dei Comuni di Forlì, Bertinoro,Castrocaro Terme e Terra del Sole e Forlimpopoli;
- che l'art.56 dello Statuto dell'Unione "Continuità amministrativa" al punto 4 dispone che " le convenzioni (elencate nell'allegato A) in essere fra i Comuni aderenti agli enti associativi montani che hanno dato origine all'Unione ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione delle delibere di conferimento all'Unione delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito i forma associata";
- che fra gli atti elencati in detto allegato rientra anche la convenzione rep. 1295/2011 sottoscritta nell'ambito della soppressa Comunità Montana Appennino Forlivese, fra i Comuni di Galeata,

Santa Sofia e Premilcuore, ex “zona Due Valli” ora sub-ambito “Alto Bidente e Rabbi” per la gestione in forma associata delle funzioni attinenti le attività produttive e commerciali;

Preso atto che con delibera Giunta del Comune di Santa Sofia n. 9 del 4 febbraio 2021 è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto e lo schema di convenzione per l'affidamento della concessione per la gestione del campeggio comunale “Vivaio” in località Corniolo del Comune di Santa Sofia (FC) fino al 30 settembre 2025;

Dato atto che il Segretario Generale, dr. Giorgio Cigna, con la soprarichiamata delibera, viene espressamente autorizzato ad intervenire quale Responsabile dell'atto in sostituzione del “Responsabile del servizio associato attività Produttive dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana – Sub Ambito “Alto Bidente e Rabbi”, la cui procedura concorsuale è attualmente in fase di espletamento;

Atteso che con la medesima deliberazione:

- si demandava al Responsabile del Servizio Attività Produttive del sub-Ambito “Alto Bidente e Rabbi” ogni atto necessario per dare attuazione all'atto, compreso la stipula della convenzione di concessione;
- si stabiliva di avvalersi, per l'espletamento della Gara, della Centrale Unica di Committenza Associata a cui questo Comune ha rinnovato l'adesione con convenzione n. 47/2020;

Visti gli art. 192 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 11, comma 2, del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, che prescrivono, l'adozione di preventiva determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della pubblica amministrazione e le ragioni che ne sono alla base;

Precisato che:

- il contratto avrà per oggetto l'affidamento della concessione per la gestione del campeggio comunale “Vivaio” in località Corniolo del Comune di Santa Sofia (FC);
- il contratto avrà la durata fino al 30 settembre 2025, al fine di consentire la chiusura della stagione 2025;
- la base d'asta su cui formulare esclusivamente offerte in aumento è quantificata in € 2.650,00 annui IVA esclusa, per un totale presunto di € 11.925,00, oltre adeguamento ISTAT;
- il corrispettivo sarà adeguato a partire dal secondo anno in base agli aumenti ISTAT relativi all'anno precedente;
- il valore della presente concessione è pari a presunti € 39.690, escluso IVA;
- il bando sarà pubblicato per 20 giorni;

Ritenuto, per la scelta del contraente, in ragione della tipologia e modesta entità dell'affidamento, si possa provvedere mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

Visti la Convenzione ed il Regolamento della Centrale Unica di Committenza alla quale il Comune di Santa Sofia ha aderito;

Ritenuto di inviare la relativa documentazione alla Centrale Unica di Committenza per l'espletamento delle procedure di gara;

Visto il Codice Identificativo CIG Z583084D5C dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

Visto il codice degli appalti D.Lgs. 50/2016;

Visto il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

Richiamati gli articoli 107, 109 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il Regolamento per la Disciplina dei Contratti e degli Appalti;

Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di ricorrere, per le motivazioni di cui in premessa, per l'affidamento, per anni quattro e sei mesi, fino al 30 settembre 2025, della gestione del campeggio comunale "Vivaio" in località Corniolo del Comune di Santa Sofia (FC), a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
2. di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto allegato A) e lo schema di Convenzione allegato B) facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di individuare, quale criterio di aggiudicazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
4. di dare atto che i criteri di valutazione delle offerte che verranno presentate dalle imprese interessate e le modalità di attribuzione dei relativi punteggi, sono quelli contenuti all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con delibera di Giunta n. 9 del 04/02/2021;
5. di stabilire in venti (20 gg) giorni la pubblicazione del Bando;
6. di dare atto che il contratto avrà per oggetto l'affidamento della gestione del campeggio comunale "Vivaio" in località Corniolo del Comune di Santa Sofia (FC) con facoltà di apportarvi quelle aggiunte o modifiche che sono di stile o volute dalla legge in simili atti, o che saranno del caso, senza alterare la sostanza della volontà del Comune di Santa Sofia;
7. la convenzione sarà stipulata in forma di scrittura privata autenticata;
8. il sopralluogo è facoltativo, con accompagnatore, contattando il servizio patrimonio del Comune di Santa Sofia 0543 974522 o tramite mail serena.innocenti@comune.santa-sofia.fc.it;
9. di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza di svolgere le procedure di gare in ottemperanza a quanto stabilito nella Convenzione e nel regolamento;
10. il costo della gara, quantificabile in circa € 500,00 sarà versato dal Comune di Santa Sofia nell'ambito della rendicontazione del Servizio attività produttive e commercio – sub ambito "Alto Bidente e Rabbi" – anno 2021

La presente determinazione:

- (X) comportando impegno di spesa viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- (X) diviene esecutiva con l'apposizione del predetto visto;
- (X) viene pubblicata all'albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CIGNA GIORGIO

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs.
39/1993*

ALLEGATO A) alla delibera G.C. n. _____ del _____

Il Segretario comunale
F.to Dott. Giorgio Cigna

**Capitolato Speciale d'appalto per affidamento della gestione del Campeggio di Corniolo
località Vivaio**

Art. 1

Oggetto della convenzione

La presente procedura di gara ha per oggetto l'affidamento in concessione per la gestione del Campeggio, di proprietà del Comune di Santa Sofia, sito in frazione Corniolo, località Vivaio, così identificato:

a) al Catasto terreni del Comune di Santa Sofia, Sezione Santa Sofia, foglio 56 :

- Particella n. 4 di mq. 230;
- Particella n. 614 di mq. 1384;
- Particella n. 620 di mq. 416;
- Particella n. 617 ente Urbano di mq. 3303;
- Particella n. 3 ente Urbano di mq. 2700

b) al Catasto Fabbricati del Comune di Santa Sofia, Sezione Santa Sofia, foglio 56 particella n. 617 graffata con la n. 3 Frazione Corniolo – Vivaio, categoria D08 rendita catastale € 538,00.

Su cui insistono le seguenti strutture:

- Struttura principale composta: da un locale polifunzionale di mq. 24, un magazzino di mq. 9,80 e un locale direzione e pronto soccorso di mq. 16,90;
- Un bagno di mq. 4,00;
- Un blocco servizi igienici comprendente: una zona lavapiatti, un locale di servizio igienico uomini con relativo ampliamento, un locale di servizio igienico donne con relativo ampliamento, una zona lava-panni, un servizio igienico per disabili e un ripostiglio.

Art. 2

Durata

La presente concessione ha validità dal 01/04/2021 o comunque dalla data di stipula della convenzione e fino al 30 settembre 2025 consentendo la chiusura della stagione 2025..

La sospensione non motivata del servizio è causa di risoluzione del contratto.

Art. 3

Corrispettivo

Il Concessionario verserà al Comune di Santa Sofia il corrispettivo definito in sede di presentazione dell'offerta, fissato a partire da una base d'asta al rialzo di € 2.650,00, all'anno oltre IVA, in due rate semestrali posticipate nei mesi di gennaio e luglio.

La prima rata sarà versata antecedentemente alla firma della convenzione.

Il corrispettivo sarà adeguato a partire dal secondo anno in base agli aumenti ISTAT relativi all'anno precedente.

Art. 4

Valore dell'appalto

Il valore della presente concessione, ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è determinato dal presunto fatturato generato dalla gestione del campeggio per tutta la durata della concessione in € 39.690, IVA esclusa.

Art. 5

Modalità di scelta del concessionario

La scelta del concessionario, avverrà mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, costituita da un'offerta tecnico-qualitativa e da un'offerta economica, per un punteggio massimo di 100, con i seguenti elementi di valutazione:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI max 70 punti	PUNTEGGIO
Programma di gestione e promozione della struttura con apposita relazione composta da un minimo di 1 pagina, per un massimo di 4 pagine (8 facciate), contenente	
1. Valutazione del programma e della completezza, dei contenuti, degli aspetti migliorativi e funzionali del servizio. I punti saranno assegnati con i seguenti criteri: • Valutazione del programma nel suo complesso; • Quantità dei servizi complementari che si intendono attivare per lo sviluppo della struttura; • Qualità dei servizi complementari che si intendono attivare per lo sviluppo della struttura;	Max 15 punti
2. Valutazione del piano di gestione con particolare riferimento alle attività programmate per la valorizzazione del contesto turistico-ambientale: • Il tipo, la quantità, la durata delle singole iniziative che si intendono attivare per la valorizzazione del-	Max 30 punti

la struttura nell'ambito turistico-ambientale;	
3. Valutazione del piano di promozione e comunicazione delle iniziative e dei servizi offerti nel periodo di apertura: • Strumenti e mezzi di comunicazione utilizzati per le attività promozionali, informative, pubblicitarie; • Forme di collaborazione con altri soggetti operanti nel settore culturale, ambientale, turistico e formativo;	Max 15 punti
4. Curriculum del concorrente: sarà valutata l'attitudine e la capacità operativa del concorrente, l'esperienza professionale maturata nella gestione di attività similari; il numero minimo e massimo delle persone che intende occupare nella gestione del servizio; la formazione specifica del personale occupato.	Max 10 punti
ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVI max 30 punti	
Offerta economica	Max 30 punti

MODALITA' DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)

A ciascuno degli elementi qualitativi 1, 2, 3, 4, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo compensatore con attribuzione di un valore tra 0 ed 1 da parte di ciascun commissario. La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Si precisa che la commissione utilizzerà i seguenti livelli di valutazione (sono ammessi punteggi intermedi):

Criterio motivazionale	Valutazione discrezionale	Coefficiente
Individuato per ogni singolo elemento	Nulla	0
	Estremamente insufficiente	0,1
	Gravemente insufficiente	0,2
	Scarso	0,3
	Insufficiente	0,4
	Sufficiente	0,5
	Più che sufficiente	0,6
	Discreto	0,7
	Buono	0,8
	Molto buono	0,9
	Ottimo	1

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_1 \times P_1 + C_2 \times P_2 + \dots C_{ni} \times P_{ni}$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C₁ = coefficiente criterio di valutazione 1, del concorrente *i*;

C₂ = coefficiente criterio di valutazione 2, del concorrente *i*;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P₁ = peso criterio di valutazione 1;

P₂ = peso criterio di valutazione 2;

P_n = peso criterio di valutazione *n*.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari se presenti, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Prima riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Seconda riparametrazione fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo **assegnato con l'aggregativo compensatore** nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)

Il punteggio massimo disponibile per l'offerta economica è di 30 punti e viene assegnato all'offerta che presenta il rialzo unico percentuale maggiore.

Per tutte le altre offerte, il punteggio sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$P_i = Q_i \times 30$$

dove:

Q_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

30 = punteggio massimo assegnabile

$$Q_i = \left(\frac{R_i}{R_{MAX}} \right)^\alpha$$

R_i = percentuale di rialzo offerta iesima

R_{max} = percentuale di massimo rialzo fra le offerte presentate

$\alpha = 0,5$

Per il concorrente che non propone alcun rialzo Q_i assume il valore 0; mentre per il concorrente che offre il maggiore rialzo Q_i assume il valore 1.

Le offerte economiche redatte in modo imperfetto o comunque condizionato, saranno considerate nulle e come non presentate.

Verranno assoggettate alla verifica di anomalia le offerte che presenteranno le caratteristiche di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Qualora sulla base dei dati acquisti e delle verifiche effettuate tali accertamenti confermassero l'anomalia dell'offerta, si procederà alla sua esclusione.

Non verranno ammesse offerte alla pari o in ribasso.

Art. 6

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all' art.45 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

B) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio o al Repertorio Economico e Amministrativo (R.E.A.), con oggetto l'esercizio di attività di gestione di attività ricettive turistiche, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- avere sede in Italia o in un altro stato membro dell'Unione Europea;

C) REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI

- Dichiarazione indicante l'organico medio impiegato, attrezzature, materiale e equipaggiamento tecnico di cui il soggetto richiedente dispone per eseguire il servizio.

D) REQUISITI ECONOMICI FINANZIARI

La capacità economico e finanziaria del partecipante può essere provata mediante:

- idonea dichiarazione bancaria o comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

Art. 7

Responsabilità del concessionario

Il Concessionario è responsabile:

- Dell'uso del campeggio, stabili, accessori, servizi, ed installazioni che devono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni concordate con il Comune;
- Dell'osservanza di tutte le leggi, prescrizioni, i divieti, dai regolamenti emessi, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni; Il Concessionario è pertanto responsabile ad ogni effetto di qualsiasi danno o infortunio a chiunque possa accadere, riferito all'attività ricettiva all'aria aperta di campeggio;
- Della buona conservazione e dell'efficienza della struttura e dei loro annessi, del necessario servizio di vigilanza e custodia e degli eventuali danni causati durante l'utilizzo del campeggio;

Se tali danni sono causati da terzi resta fermo che la responsabilità è della Società concessionaria che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi.

La custodia e vigilanza avrà riguardo:

- Alla salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi e quant'altro esistente;
- Alla sorveglianza dell'accesso al campeggio;
- Al controllo sul regolare utilizzo del campeggio volto ad impedire abusi o arbitrii di qualunque genere.

Art. 8

Oneri e obblighi del concessionario

Sono a completo carico del concessionario i seguenti oneri e obblighi:

- A garantire la massima apertura della struttura;
- La manutenzione ordinaria nonché della pulizia delle attrezzature, locali, servizi, accessori, area circostante di pertinenza di tutti i beni, mobili ed immobili oggetto della presente concessione in modo che il campeggio nel suo complesso si presenti sempre nelle migliori condizioni di usabilità e che lo stesso al momento della riconsegna al Comune, sia in condizioni di uso normale e regolare funzionamento;
- Per manutenzione ordinaria deve intendersi:
- Controllo e mantenimento in uso degli impianti elettrici, idraulici, antincendio e dei macchinari (per tutto il periodo della concessione), nonché di porte e serramenti interni ed esterni, locali e paramenti esterni degli edifici
- Riparazione delle coperture, infissi, vetri, apparecchiature varie, servizi igienici, pavimenti e rivestimenti, impianti, ecc.;
- Cura del verde e interventi di salvaguardia dello stesso;
- Manutenzione e riparazione delle parti di legno anche esterne (staccionate, infissi

esterni, strutture bungalow) con l'impiego di vernici ignifughe;

- Pulizia dei manti di copertura e canali di gronda dalle foglie e residui di materiale accumulatisi, mantenendone la funzionalità;
- Revisione e verifica degli estintori e degli idranti delle uscite di sicurezza;
- Quant'altro, anche se non analiticamente elencato, atto a mantenere e conservare in perfetto stato di manutenzione durante tutto il periodo della concessione: gli impianti, le strutture, le aree, gli edifici, ecc
- Alla provvista di acqua, energia elettrica, telefono, pubblicità, raccolta dei rifiuti, al pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani e di ogni altro tributo inerente l'esercizio della struttura. Il concessionario dovrà quindi intestarsi tutte le utenze. Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese inerenti la gestione ordinaria della struttura
- All'acquisto, corretta conservazione ed integrazione del materiale necessario a interventi di pronto soccorso
- Al soddisfacimento delle condizioni necessarie per l'ottenimento delle licenze degli esercizi connessi alla struttura;
- Alla stipula di apposita polizza assicurativa in conformità a quanto stabilito successivamente;
- Alla pulizia e manutenzione delle fognature interne alla struttura sia riguardo alle acque bianche che alle acque nere con vuotature delle griglie e dei pozzetti e spurgo della fossa settica e nello specifico il concessionario dovrà gestire la fossa Imhoff nel rispetto delle norme di cui all'art. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977. Dovrà altresì provvedere allo svuotamento della fossa Imhoff condizionato all'effettivo funzionamento della struttura, prevedendo un unico intervento annuo esclusivamente nel caso sia raggiunto, nel periodo giugno-settembre, un numero di presenze nel campeggio pari ad almeno 30 abitanti/giorno. Il concessionario si impegna ad adempiere ad ogni altra prescrizione imposta da ARPAE nella determina n. 2016/985 del 12 aprile 2016 emessa in fase di autorizzazione AUA.

Il Concessionario è tenuto a ottenere, sotto la propria responsabilità e a proprie cure e spese, le licenze e autorizzazioni/scia necessarie, prima dell'inizio dell'attività.

Tutte le obbligazioni relative alla presente convenzione, nonché l'adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza, di contabilità, di corretto adempimento delle procedure, nonché le responsabilità civili e penali scaturenti da omissioni, negligenze o inadempimenti alle obbligazioni contenute nella presente convenzione sono imputabili al Concessionario quale soggetto giuridico.

Il Concessionario dovrà assolvere tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, previdenziali e assistenziali relativi al personale.

Il Concessionario, si impegna a stipulare una polizza assicurativa Polizza RCT/O a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi (RCT) che verso gli eventuali prestatori d'opera dipendenti (RCO), avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività descritta e prevista dal presente contratto, anche se appaltata o gestita da terzi, ed avente le seguenti prestazioni minime:

a) **RCT** Massimale unico per sinistro di Euro 1.500.000,00=.

Nel novero dei terzi sono incluse le persone non dipendenti che partecipano alle attività (fornitori, tecnici, ecc.) nonché gli utenti

Sono comprese le seguenti garanzie:

- responsabilità civile per cose consegnate (art. 1786 del c.c.);
- danni alle cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione delle attività
- responsabilità personale dei dipendenti (compreso il responsabile alla sicurezza - legge 626/94 ed ai lavoratori parasubordinati);
- utilizzo di lavoratori interinali
- somministrazione di cibi e bevande
- danni a terzi (cose o persone) da incendio
- danni a terzi (cose e persone) fulmine, esplosione, scoppio, danni da fumo, eventi socio-politici, eventi atmosferici, urto veicoli non identificati, caduta di aeromobili o loro parti, spese per demolizioni e/o sgombero macerie.

b) RCO (solo in presenza di lavoratori dipendenti, in caso contrario la polizza può essere sostituita da una dichiarazione, resa ai sensi e con le modalità previste dall' art.46 DPR 28.12.2000 n.445, che la ditta non si avvarrà, in ogni caso, di lavoratori dipendenti)

Massimale per sinistro di Euro 1.500.000,00 con il limite di Euro 750.000,00 per ogni dipendente infortunato

La garanzia è estesa ai lavoratori parasubordinati ed ai lavoratori interinali. E' compreso il c.d. "Danno Biologico".

Il Comune ricopre la qualifica di terzo.

Il Concessionario, all'atto della stipulazione del contratto dovrà presentare copia delle polizze sopra indicate regolarmente sottoscritte e quietanzate dalle parti e si impegna inoltre a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto con soluzione di continuità delle coperture assicurative.

Art. 9

Modifiche e migliorie

Nessun intervento di modifica o trasformazione degli impianti e relative strutture e attrezzature è consentito al concessionario senza il preventivo consenso scritto dall'Amministrazione Comunale.

In ogni caso il concessionario, salvo diversi accordi scritti e controfirmati per accettazione dal Cessionario, né alla scadenza della concessione, né prima, avrà diritto ad alcun rimborso, né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche e migliorie.

Art. 10

Utilizzo degli impianti

Il concessionario è tenuto ad utilizzare l'impianto per il solo fine di struttura ricettiva all'aria aperta (campeggio) e per le attività connesse.

Art. 11

Uso degli impianti da parte dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto sull'uso del campeggio per porlo al servizio della Protezione Civile e per mezzi di soccorso, qualora se ne presenti la necessità. Il

Concessionario, in questi casi, potrà inoltrare richiesta di rimborso per le spese effettivamente sostenute, per fornitura d'energia elettrica, gas, acqua, concordando con il Comune stesso le modalità di quantificazione delle stesse.

Art. 12

Cauzione

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte, il Concessionario si impegna a costituire fidejussione bancaria o deposito cauzionale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per tutta la durata della convenzione.

Art. 13

Revoca e risoluzione della concessione

E' fatta salva la potestà di revoca, da parte dell'Amministrazione comunale, della concessione per esigenze di pubblico interesse e di risoluzione in caso di inosservanza da parte del concessionario, di quanto stabilito nella presente convenzione.

Art. 14

Controversie

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza della presente convenzione, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Forlì, con espressa rinuncia alla competenza arbitrale.

Art. 15

Spese

Tutte le spese relative alla convenzione, attuali e future (bollo, registrazione, diritti, ecc.) sono a carico del concessionario.

Art. 16

Funzioni di indirizzo e controllo

Sono riservate al Comune le funzioni di servizio e di controllo sull'impianto, a garanzia degli interessi dell'intera comunità, nel quadro della politica complessiva da attuare per la promozione e lo sviluppo turistico del paese. Il Concessionario, entro il mese di gennaio, dovrà presentare alla Giunta Comunale di Santa Sofia una relazione, riferita all'anno precedente, che informi l'Amministrazione Comunale sull'andamento stagionale della gestione del Campeggio indicando in particolare il periodo di apertura.

Art. 17

Consegna impianti

La consegna degli impianti sarà fatta con apposito verbale di consegna e carta di consistenza firmati da un rappresentante dell'Amministrazione comunale e dal

concessionario. Al termine della convenzione gli impianti ritorneranno in disponibilità dell'Amministrazione comunale in perfetto stato di efficienza, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso.

Art. 18

Validità Convenzione

La convenzione, oltre che per l'Amministrazione comunale, sarà valida solamente per il concessionario e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro ente, società o persona per qualsiasi ragione e causa.

Art. 19

Domicilio

Per tutti gli effetti della convenzione il concessionario elegge domicilio nel Comune di _____, in Via _____, presso _____ PEC _____. Tutte le comunicazioni e le notifiche saranno effettuate a mezzo PEC.

Art. 20

La convenzione stipulata in forma di scrittura privata autenticata, sarà registrata solo in caso d'uso.

ALLEGATO B) alla delibera G.C.

Il Segretario comunale
F.to Dott. Giorgio Ci-
gna

BOZZA - Convenzione per affidamento uso e gestione del Campeggio di Corniolo

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, presso gli uffici del Co-
mune di Santa Sofia, ubicati in Santa Sofia, Piazza Matteotti n. 1

Tra

COMUNE di Santa Sofia (di seguito per brevità "**Comune**") con sede in Santa Sofia
(Prov. FC) Piazza Matteotti, n. 1 .C.F. 80008900401 - P.I. 00672390408, rappresentato
da _____, nato a _____ (FC) il _____ nella sua veste di
Responsabile servizio attività Produttive dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese
– Unione Montana – Sub Ambito "Alto Bidente e Rabbi;

E

_____, nato a _____ il _____ (di seguito per brevità "**Con-**
cessionario") il quale interviene il qualità di Legale Rappresentante della Società
_____ con sede legale in _____ Via
_____ n. - Codice Fiscale e Partita IVA n. _____,
di seguito congiuntamente definite "**Parti**"

Premesso che:

- la Giunta Comunale di Santa Sofia nella seduta del 19/11/2020 e del 27/01/2021 ha disposto l'attivazione della procedura per l'affidamento in gestione del campeggio Comunale "Vivaio" posto in località Corniolo del Comune di Santa Sofia;
- che gli uffici del Comune di Santa Sofia, in attesa della nomina del responsabile del sub-ambito "Alto Bidente e Rabbi" – Gestione associata attività produttive e commercio, ha attivato la procedura per l'affidamento del campeggio comunale in questione;
- che all'espletamento della gara, attuata con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 è stato effettuato dalla Centrale Unica di Committenza Associata;
- la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese con provvedimento in data _____ ha aggiudicato definitivamente alla Ditta _____ l'uso e gestione del Campeggio Comunale VIVAIO

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento in gestione da parte del Comune di Santa Sofia alla Società Concessionaria, del Campeggio, di proprietà del Comune stesso, sito in frazione Corniolo, località vivaio, così identificato:

- a) al Catasto terreni del Comune di Santa Sofia, Sezione Santa Sofia, foglio 56 :
- Particella n. 4 di mq. 230;

- Particella n. 614 di mq. 1384;
- Particella n. 620 di mq. 416;
- Particella n. 617 ente Urbano di mq. 3303;
- Particella n. 3 ente Urbano di mq. 2700.

b) Al Catasto Fabbricati del Comune di Santa Sofia, Sezione Santa Sofia, foglio 56 particella n. 617 graffata con la n. 3 Frazione Corniolo – Vivaio, categoria D08 rendita catastale € 538,00,

su cui insistono le seguenti strutture:

- Struttura principale composta: da un locale polifunzionale di mq. 24, un magazzino di mq. 9,80 e un locale direzione e pronto soccorso di mq. 16,90;
- Un bagno i mq. 4,00;
- Un blocco servizi igienici comprendente: una zona lavapiatti, un locale di servizio igienico uomini con relativo ampliamento, un locale di servizio igienico donne con relativo ampliamento, una zona lava-panni, un servizio igienico per disabili e un ripostiglio.

Art. 2

Durata

La presente concessione ha validità dalla data di stipula della convenzione e fino al 30 settembre 2025 consentendo la chiusura della stagione 2025.

La sospensione non motivata del servizio è causa di risoluzione del contratto.

Art. 3

Responsabilità del concessionario

Il Concessionario è responsabile:

- 1) dell'uso del campeggio, stabili, accessori, servizi, ed installazioni che devono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni concordate con il Comune;
- 2) dell'osservanza di tutte le leggi, le prescrizioni, i divieti, i regolamenti emessi dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni; Il Concessionario è pertanto responsabile ad ogni effetto di qualsiasi danno o infortunio a chiunque possa accadere, riferito all'attività ricettiva all'aria aperta di campeggio;
- 3) della buona conservazione e dell'efficienza della struttura e dei loro annessi, del necessario servizio di vigilanza e custodia e degli eventuali danni causati durante l'utilizzo del campeggio;

Se tali danni sono causati da terzi resta fermo che la responsabilità è della Società concessionaria che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi.

La custodia e vigilanza avrà riguardo:

- alla salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni; asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi e quant'altro esi-

- stente;
- alla sorveglianza dell'accesso al campeggio;
- al controllo sul regolare utilizzo del campeggio volto ad impedire abusi o arbitrii di qualunque genere.

Art. 4

Oneri e obblighi del concessionario

Sono a completo carico del concessionario i seguenti oneri e obblighi:

- a garantire la massima apertura della struttura;
- la manutenzione ordinaria nonché della pulizia delle attrezzature, locali, servizi, accessori, area circostante di pertinenza di tutti i beni, mobili ed immobili oggetto della presente concessione in modo che il campeggio nel suo complesso si presenti sempre nelle migliori condizioni di usabilità e che lo stesso, al momento della riconsegna al Comune, sia in condizioni di uso normale e regolare funzionamento.

Per manutenzione ordinaria deve intendersi:

- controllo e mantenimento in uso degli impianti elettrici, idraulici, antincendio e dei macchinari (per tutto il periodo della concessione), nonché di porte e serramenti interni ed esterni, locali e paramenti esterni degli edifici;
- riparazione delle coperture, infissi, vetri, apparecchiature varie, servizi igienici, pavimenti e rivestimenti, impianti, ecc.;
- cura del verde e interventi di salvaguardia dello stesso, comprese potature ed esclusi abbattimenti;
- manutenzione e riparazione delle parti di legno anche esterne (staccionate, infissi esterni, strutture bungalow) con l'impiego di vernici ignifughe;
- pulizia dei manti di copertura e canali di gronda dalle foglie e residui di materiale accumulatisi, mantenendone la funzionalità;
- revisione e verifica degli estintori e degli idranti, delle uscite di sicurezza;
- quant'altro, anche se non analiticamente elencato, atto a mantenere e conservare in perfetto stato di manutenzione durante tutto il periodo della concessione: gli impianti, le strutture, le aree, gli edifici, ecc.;
- alla provvista di acqua, energia elettrica, telefono, pubblicità, raccolta dei rifiuti, al pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani e di ogni altro tributo inerente l'esercizio della struttura. Il concessionario dovrà quindi intestarsi tutte le utenze. Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese inerenti la gestione ordinaria della struttura;
- all'acquisto, corretta conservazione ed integrazione del materiale necessario a interventi di pronto soccorso;
- al soddisfacimento delle condizioni necessarie per l'ottenimento delle licenze degli esercizi connessi alla struttura;
- alla stipula di apposita polizza assicurativa in conformità a quanto stabilito successivamente;
- alla pulizia e manutenzione delle fognature interne alla struttura sia riguardo alle acque bianche che alle acque nere, con vuotature delle griglie e dei pozzetti e spurgo della fossa settica e nello specifico il concessionario dovrà gestire la fossa Imhoff nel rispetto delle norme di cui all'art. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977. Dovrà altresì provvedere allo svuotamento della fossa Imhoff condizionato all'effettivo funzionamento della struttura, prevedendo un unico intervento annuo esclusivamente nel caso sia raggiunto, nel periodo giugno-settembre, un numero di presenze nel campeggio pari ad almeno 30

abitanti/giorno. Il concessionario si impegna ad adempiere ad ogni altra prescrizione imposta da ARPAE nella determina n. 2016/985 del 12 aprile 2016 emessa in fase di autorizzazione AUA.

Il Concessionario è tenuto ad ottenere, sotto la propria responsabilità e a proprie cure e spese, le licenze e autorizzazioni/scia necessarie, prima dell'inizio dell'attività.

Tutte le obbligazioni relative alla presente convenzione, nonché l'adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza, di contabilità, di corretto adempimento delle procedure, nonché le responsabilità civili e penali scaturenti da omissioni, negligenze o inadempimenti alle obbligazioni contenute nella presente convenzione sono imputabili al Concessionario quale soggetto giuridico.

Il Concessionario dovrà assolvere tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, previdenziali e assistenziali relativi al personale.

Il Concessionario si impegna a stipulare una polizza assicurativa Polizza RCT/O a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi (RCT) che verso gli eventuali prestatori d'opera dipendenti (RCO), avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività descritta e prevista dal presente contratto, anche se appaltata o gestita da terzi, ed avente le seguenti prestazioni minime:

a) **RCT** Massimale unico per sinistro di Euro: 1.500.000,00=.

Nel novero dei terzi sono incluse le persone non dipendenti che partecipano alle attività (fornitori, tecnici, ecc.) nonché gli utenti.

Sono comprese le seguenti garanzie:

- responsabilità civile per cose consegnate (art. 1786 del c.c.);
- danni alle cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione delle attività;
- responsabilità personale dei dipendenti (compreso il responsabile alla sicurezza - legge 81/2008 ed ai lavoratori parasubordinati);
- utilizzo di lavoratori interinali;
- somministrazione di cibi e bevande;
- danni a terzi (cose o persone) da incendio;
- danni a terzi (cose e persone) fulmine, esplosione, scoppio, danni da fumo, eventi socio-politici, eventi atmosferici, urto veicoli non identificati, caduta di aeromobili o loro parti, spese per demolizioni e/o sgombero macerie.

b) **RCO** (solo in presenza di lavoratori dipendenti, in caso contrario la polizza può essere sostituita da una dichiarazione, resa ai sensi e con le modalità previste dall' art.46 DPR 28.12.2000 n.445, che la ditta non si avvarrà, in ogni caso, di lavoratori dipendenti):

Massimale per sinistro di Euro 1.500.000,00 con il limite di Euro 750.000,00 per ogni dipendente infortunato.

La garanzia è estesa ai lavoratori parasubordinati ed ai lavoratori interinali. E' compreso il c.d. "Danno Biologico".

Il Comune ricopre la qualifica di terzo.

Il Concessionario, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà presentare copia delle polizze sopra indicate regolarmente sottoscritte e quietanzate dalle parti e si impegna inoltre a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto con soluzione di continuità delle coperture assicurative.

Art. 5

Modifiche e migliorie

Nessun intervento di modifica o trasformazione degli impianti e relative strutture e attrezzature è consentito al concessionario senza il preventivo consenso scritto dall'Amministrazione Comunale.

In ogni caso il concessionario, salvo diversi accordi scritti e controfirmati per accettazione dal Comune, né alla scadenza della concessione, né prima, avrà diritto ad alcun rimborso, né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche e migliorie.

Art. 6

Utilizzo degli impianti

Il concessionario è tenuto ad utilizzare l'impianto per il solo fine di struttura ricettiva all'aria aperta (campeggio) e per le attività connesse.

Art. 7

Uso degli impianti da parte dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto sull'uso del campeggio per porlo al servizio della Protezione Civile e per mezzi di soccorso, qualora se ne presenti la necessità. Il Concessionario, in questi casi, potrà inoltrare richiesta di rimborso per le spese effettivamente sostenute, per fornitura d'energia elettrica, gas, acqua, concordando con il Comune stesso le modalità di quantificazione delle stesse.

Art. 8

Cauzione

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto e del pagamento del canone di locazione, il Concessionario ha effettuato deposito cauzionale o polizza fideiussoria bancaria a favore del Comune di Santa Sofia per l'importo di € _____ (euro _____) e resterà bloccato per tutta la durata della convenzione e, comunque, fino a formale svincolo da parte di questa Amministrazione che dovrà avvenire, se tutto regolare, entro 30 giorni dalla riconsegna al Comune della struttura.

Art. 9

Revoca e risoluzione della concessione

E' fatta salva la potestà di revoca, da parte dell'Amministrazione comunale, della concessione per esigenze di pubblico interesse e di risoluzione in caso di inosservanza da parte del concessionario, di quanto stabilito nella presente convenzione, con comunicazione di preavviso al Concessionario di mesi 6 (sei);

Art. 10

Controversie

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza della presente convenzione, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Forlì, con espressa rinuncia alla competenza arbitrale

Art. 11

Spese

Tutte le spese relative al presente atto, attuali e future (bollo, registrazione, diritti, ecc.) sono a carico del concessionario.

Art. 12

Corrispettivo

Il Concessionario verserà al Comune di Santa Sofia il corrispettivo annuo di € _____, oltre IVA, in due rate semestrali posticipate nei mesi di gennaio e luglio. La prima e l'ultima rata saranno adeguate ai mesi di effettivo affidamento della struttura.

Il corrispettivo sarà adeguato a partire dal secondo anno (_____) in base agli aumenti ISTAT relativi all'anno precedente.

La prima rata sarà versata antecedentemente alla firma della presente convenzione.

Il Concessionario è tenuto, con cadenza annuale a presentare tutta la documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari e la dichiarazione di regolarità contributiva.

Art. 13

Funzioni di indirizzo e controllo

Sono riservate al Comune le funzioni di servizio e di controllo sull'impianto, a garanzia degli interessi dell'intera comunità, nel quadro della politica complessiva da attuare per la promozione e lo sviluppo turistico del paese. Il Concessionario, entro il mese di gennaio, dovrà presentare alla Giunta Comunale di Santa Sofia una relazione, riferita all'anno precedente, che informi l'Amministrazione Comunale sull'andamento stagionale della gestione del Campeggio indicando in particolare il periodo di apertura.

Art. 14

Consegna impianti

La consegna degli impianti sarà fatta con apposito verbale di consegna e carta di consistenza firmati da un rappresentante dell'Amministrazione comunale e dal Concessionario. Al termine della convenzione gli impianti ritorneranno in disponibilità dell'Amministrazione comunale in perfetto stato di efficienza, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso.

Art. 15

Validità Convenzione

La presente convenzione, oltre che per l'Amministrazione comunale, sarà valida solamente per il Concessionario e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in

qualsiasi forma, conduzione e modo, altro ente, società o persona per qualsiasi ragione e causa.

Art. 16

Domicilio

Per tutti gli effetti della presente convenzione il concessionario elegge domicilio nel Comune di _____, in Via _____, presso _____ PEC _____. Tutte le comunicazioni e le notifiche saranno effettuate a mezzo PEC.

Art. 17

La presente convenzione stipulata in forma di scrittura privata autenticata, sarà registrata solo in caso d'uso.

IL CONCESSIONARIO	Per IL COMUNE DI SANTA SOFIA

Schema di Verbale allegato alla convenzione

Oggetto: Verbale di consegna del campeggio "Vivaio" di proprietà del Comune di Santa Sofia in frazione Corniolo - alla Ditta _____

L'anno duemila _____ addì _____ del mese di _____
in Santa Sofia _____,
presso _____;

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Santa Sofia
ed il Presidente/Legale Rappresentante della
Ditta _____;

Vista la convenzione fra l'Amministrazione Comunale e la Ditta _____
per la concessione in uso e l'affidamento in
gestione del campeggio Comunale sito in frazione Corniolo in Comune di Santa Sofia
sottoscritta in data _____ Rep. _____

Dato atto che il Campeggio Comunale, i relativi servizi, nonché le attrezzature in
dotazione oggetto del presente verbale, sono consegnati nelle condizioni corrispondenti a
quelle previste dalle vigenti normative di legge in materia di sicurezza;

Dato atto che la convenzione stabilisce che la consegna degli impianti sarà
effettuata con apposito verbale di consegna firmato da un rappresentante
dell'Amministrazione comunale e dal Presidente/Legale Rappresentante della Ditta
concessionaria;

Si procede alla consegna di quanto segue, e come meglio risulta da allegate
planimetrie;

Campeggio Comunale "VIVAIO" sito in frazione Corniolo di proprietà del Comune di
Santa Sofia, distinto :

a) al Catasto terreni del Comune di Santa Sofia, Sezione Santa Sofia, foglio 56:

- Particella n. 4 di mq. 230;
- Particella n. 614 di mq. 1384;
- Particella n. 620 di mq. 416;
- Particella n. 617 ente Urbano di mq. 3303;
- Particella n. 3 ente Urbano di mq. 2700.

b) al Catasto Fabbricati del Comune di Santa Sofia, Sezione Santa Sofia, foglio 56
particella n. 617 graffiata con la n. 3 Frazione Corniolo – Vivaio, categoria D08
rendita catastale € 538,00,

su cui insistono le seguenti strutture:

- Struttura principale composta: da un locale polifunzionale di mq. 24, un magazzino di mq. 9,80 e un locale direzione e pronto soccorso di mq. 16,90;
- Un bagno i mq. 4,00;
- Un blocco servizi igienici comprendente: una zona lavapiatti, un locale di servizio igienico uomini con relativo ampliamento, un locale di servizio igienico donne con relativo ampliamento, una zona lava-panni, un servizio igienico per disabili e un ripostiglio.

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

PRESCRIZIONI:

Il Responsabile/incaricato dell'U.T. Comunale

Il Presidente/Legale rappresentante Concessionario

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art.151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;

Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento:

N. 12

Data : 11/02/2021

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL
CAMPEGGIO COMUNALE "VIVAIO" IN LOCALTA' CORNIOLO DEL COMUNE DI
SANTA SOFIA (FC) - DETERMINA A CONTRATTARE**

, ivi compresa la copertura finanziaria;

APPONE IL PROPRIO VISTO

E procede in data odierna alla registrazione degli impegni contabili ai seguenti capitoli del bilancio corrente :

- **€ 500,00** al capitolo **02384** "Quota a carico gestione servizio attività produttive" all'**Impegno n. 195/1/2021**.

Li 12/02/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SARA FANTINI**

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

